



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

REGOLAMENTO 18 novembre 2022, n. 1

Regolamento recante le modalità di composizione e funzionamento della Commissione di cui all'art. 14, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144 nonché le modalità di organizzazione e valutazione delle prove scritte e orale

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

visto l'art. 14 (*Disposizione transitoria*) del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, “*Regolamento recante le disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di Avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247*”;

visto l'art. 2 (*Disposizioni transitorie e finali*) del decreto del Ministro della giustizia del 1° ottobre 2020, n. 163 “*Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di Avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247*”;

considerato che, ai sensi e per gli effetti del secondo periodo dell'art. 14 del D.M. Giustizia n. 144/2015, è demandata ad una Commissione – composta da docenti rientranti nelle categorie di cui all'art. 7, comma 8, D.M. Giustizia n. 144/2015 nominati dal Consiglio Nazionale Forense – l'organizzazione e la valutazione delle prove scritte e orale di cui al primo periodo dell'art. 14 del D.M. Giustizia n. 144/2015;

considerato che il Consiglio Nazionale Forense, con delibera n. 562 del 18 marzo 2022, ha nominato i componenti della suddetta Commissione;

ritenuto necessario disciplinare con regolamento le modalità di composizione e funzionamento della suddetta Commissione e le modalità di organizzazione e valutazione delle prove scritte e orale;

ADOTTA il seguente regolamento

Art. 1.

Modalità di composizione e funzionamento della Commissione

1. La Commissione:

a) è composta da docenti rientranti nelle categorie di cui all'art. 7, comma 8, del D.M. Giustizia n. 144/2015, nominati con apposita delibera dal Consiglio Nazionale Forense, pubblicata nella sezione del sito web istituzionale e consultabile al seguente link:



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

<https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/commissione-ex-art.-14-dm-144/2015-e-ss.mm.ii.> ;

b) è articolata in tante commissioni per quanti sono i settori di specializzazione di cui all'art. 3, comma 1, del D.M. Giustizia n. 144/2015, per come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.M. Giustizia n. 163/2020.

2. Le commissioni di settore per lo svolgimento delle prove scritte e orali di cui all'art. 14, comma 1, del D.M. Giustizia n. 144/2015, sono validamente costituite con la presenza variabile di almeno tre componenti e, per ogni sessione di esame, designano al proprio interno un Presidente ed un Segretario. Le commissioni di settore garantiscono che, in ogni anno solare, si svolgano almeno due sessioni di esame e che ciascuna sessione termini entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data in cui si svolge la prova scritta di settore.

3. Per la partecipazione ai lavori delle commissioni di settore, ai Componenti è riconosciuto il solo rimborso delle spese, debitamente comprovate, di viaggio, vitto ed alloggio.

4. Le commissioni di settore sono coadiuvate da un funzionario del Consiglio Nazionale Forense che ricopre il ruolo di responsabile unico del procedimento. Il procedimento deve concludersi in 120 (centoventi), giorni decorrenti dalla data in cui si svolge la prova scritta di settore.

Art. 2

Organizzazione della prova di settore

1. Ogni commissione di settore, preso atto delle istanze pervenute relative alla specializzazione forense di competenza, organizza lo svolgimento delle prove di settore scritte e orali.

2. Gli istanti, per poter partecipare alle prove di settore scritte e orali, dovranno corrispondere, entro 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento della prova scritta di settore, un contributo non rimborsabile nell'ammontare determinato pari ad euro 150,00 (centocinquanta/00). Le modalità di corresponsione del contributo saranno pubblicate nella sezione dedicata alle specializzazioni forensi del sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense.

3. Le prove di settore, scritte e orali, possono tenersi in presenza e/o da remoto, con modalità che assicurino il corretto svolgimento della stessa. La Commissione assicura e garantisce, altresì, la partecipazione di candidati portatori di handicap. In questo caso il candidato, al momento della presentazione dell'istanza, è tenuto a specificare la sussistenza di eventuali requisiti di ausili e di tempi aggiuntivi di cui abbisogna, in relazione alla propria disabilità, per sostenere le prove di esame, ai sensi dell'art. 20, L. n. 104/1992, inviando la certificazione comprovante la situazione di handicap accertata ai sensi dell'art. 4, L. n. 104/1992, dalla quale si desuma la percentuale e la tipologia di disabilità posseduta. In mancanza, gli stessi non potranno usufruire del relativo beneficio.

4. Il diario della prova scritta di settore deve essere comunicato ai singoli candidati, che abbiano avanzato regolare istanza nello specifico settore di specializzazione, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della prova stessa. Unitamente al diario della prova scritta di settore devono essere, altresì, comunicati la sede di svolgimento e l'orario di



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

inizio delle operazioni di identificazione ad opera della commissione di settore. Le comunicazioni di cui ai periodi che precedono vengono inviate ai singoli candidati mediante posta elettronica certificata a cura del funzionario del Consiglio Nazionale Forense.

5. Ogni commissione di settore, entro le 24 (ventiquattro) ore antecedenti la data programmata per lo svolgimento della prova scritta di settore, si riunisce in Roma per la elaborazione di 3 (tre) tracce di esame, ognuna delle quali viene posta in busta chiusa, conservata e tenuta segreta a cura del funzionario del Consiglio Nazionale Forense sino al momento dell'estrazione. Le tracce, liberamente e discrezionalmente formulate dalla commissione di settore, possono avere ad oggetto, per ogni sessione di esame, la redazione di un atto o di un parere.

6. Il diario della prova orale di settore deve essere comunicato, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della prova stessa, ai singoli candidati che abbiano già sostenuto la prova scritta di settore in una delle sessioni precedenti e che siano stati valutati idonei ai sensi del secondo periodo del comma 3 del successivo art. 4. Unitamente al diario della prova orale di settore devono essere, altresì, comunicati la sede di svolgimento e l'orario di inizio delle operazioni di identificazione ad opera della commissione di settore. Le comunicazioni di cui ai periodi che precedono vengono inviate ai singoli candidati mediante posta elettronica certificata a cura del funzionario del Consiglio Nazionale Forense.

Art. 3

Svolgimento della prova scritta di settore

1. La commissione di settore inizia le operazioni di identificazione all'orario indicato nella comunicazione di cui al secondo periodo del comma 4 del precedente art. 2.

2. Non sono ammessi allo svolgimento della prova scritta i candidati che:

a) non siano in possesso di un documento di riconoscimento in corso di validità;

b) non siano giunti nella sede di svolgimento della prova prima della lettura della traccia. I candidati non ammessi possono presentare domanda per la sessione immediatamente successiva a quella di esclusione.

3. Il candidato, per e durante lo svolgimento della prova:

a) non può consultare codici e leggi complementari né commentati né annotati con la giurisprudenza;

b) non può utilizzare il telefonino cellulare né altro strumento ad esso equipollente, né altra strumentazione informatica;

c) può consultare codici e leggi complementari semplici.

Qualora il candidato violi le prescrizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) viene escluso dalla prova.

4. La prova scritta è costituita da un elaborato (atto o parere) che il candidato è chiamato a redigere su di una traccia formulata dalla commissione di settore secondo quanto previsto dal comma 5 del precedente art. 2.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

5. Il Presidente della commissione di settore della relativa sessione di esame invita un candidato, il quale – verificata l'integrità delle tre buste, recanti ciascuna una traccia di esame – ne estrae una a sorte. Il Presidente dà lettura della traccia dopo che la stessa sia stata fornita a ciascuno dei candidati.

6. La prova scritta si svolge in 4 (quattro) ore, a partire dal momento in cui il Presidente della commissione di settore della relativa sessione di esame termina di dare lettura della traccia e dà formale comunicazione ai candidati dell'orario di inizio.

7. I candidati devono consegnare gli elaborati entro il termine di cui al comma 6 del presente articolo. Il mancato rispetto del detto termine determina la impossibilità di consegnare l'elaborato. La commissione di settore, al momento della consegna, garantisce che l'elaborato sia sigillato in busta chiusa e con modalità che ne assicurino l'anonimato.

Art. 4

Correzione e valutazione degli elaborati relativi alla prova scritta di settore

1. La commissione di settore procede, collegialmente, alla correzione degli elaborati secondo modalità di volta in volta stabilite dalla commissione medesima.

2. Nella valutazione di ciascun elaborato, la commissione di settore deve attenersi ai seguenti criteri minimi:

a) per ciò che concerne la redazione di un parere: correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico; chiarezza, logicità, completezza, sinteticità, rigore metodologico delle esposizioni e delle argomentazioni giuridiche; dimostrazione di capacità di risolvere problemi giuridici;

b) per ciò che concerne la redazione di un atto: correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico; chiarezza, logicità, completezza, sinteticità, rigore metodologico delle esposizioni e delle argomentazioni giuridiche e padronanza delle tecniche di redazione.

3. La commissione di settore, al termine della correzione e della valutazione di ciascun elaborato, formula un giudizio complessivo sulla prova svolta dal candidato. In caso di idoneità, il candidato è ammesso a sostenere la prova orale di settore. In caso di non idoneità il candidato non può sostenere la prova orale di settore, ma può sostenere nuovamente la prova scritta di settore nella prima sessione di esame utile.

Art. 5

Svolgimento della prova orale di settore

1. La commissione di settore inizia le operazioni di identificazione all'orario indicato nella comunicazione di cui al secondo periodo del comma 6 del precedente art. 2.

2. Non sono ammessi allo svolgimento della prova orale i candidati che, all'atto della identificazione, non siano in possesso di un documento di riconoscimento in corso di validità.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

3. La prova orale è costituita da tre domande, liberamente e discrezionalmente formulate e poste al candidato dai componenti la commissione di settore della relativa sessione di esame. Le domande hanno ad oggetto tutti gli argomenti, sia di diritto sostanziale che di diritto processuale, relativi al settore di specializzazione nel quale il candidato ha sostenuto la prova scritta.

Art. 6

Valutazione della prova orale di settore

1. Nella valutazione di ciascuna prova orale, la commissione di settore deve attenersi ai seguenti criteri minimi: padronanza del lessico italiano e giuridico; chiarezza, logicità, completezza, sinteticità, rigore metodologico delle esposizioni e delle argomentazioni giuridiche; dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici riconducibili al quesito posto; dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; capacità di argomentare adeguatamente.

2. La commissione di settore, al termine di ciascuna prova orale, formula un giudizio complessivo sulla prova svolta dal candidato. In caso di giudizio di idoneità, comunica il nominativo del candidato giudicato idoneo al Consiglio Nazionale Forense per il conseguente conferimento del titolo di Avvocato specialista. In caso di non idoneità, il candidato può sostenere nuovamente la prova orale di settore nella prima sessione di esame utile.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Le prove di settore, scritta e/o orale, possono svolgersi da remoto in caso di emergenze straordinarie non prevedibili, ovvero in caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove stesse. Nei detti casi, sarà dato avviso sul sito del Consiglio Nazionale Forense e sarà data comunicazione ai candidati interessati mediante posta elettronica certificata a cura della segreteria.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio nazionale forense ¹.

¹ Il presente Regolamento, pubblicato il 20 dicembre 2022, è entrato in vigore il 21 dicembre 2022.